

Corte di Cassazione – Penale –(paziente rifiuta il ricovero e muore: assolto il medico che aveva informato e dissentito)



---

#### **Il fatto**

Secondo la pubblica accusa un medico in servizio presso il pronto soccorso di un ospedale dove un uomo si era recato per un insistente dolore al torace, ne aveva determinato la morte per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia. In particolare, per avere omesso di valutare adeguatamente i sintomi di una sindrome coronarica acuta di tipo ischemico già in atto, nonché di consigliare al paziente di sottoporsi ad osservazione clinica al fine di effettuare elettrocardiogrammi, dosaggi dei marcatori cardiaci e tutti i controlli ed esami di laboratorio necessari per chiarire la natura e le cause del problema.

Il paziente, avendo accusato un persistente dolore al torace, si era recato, accompagnato, presso la struttura ospedaliera. Poiché i controlli eseguiti non avevano rivelato alcuna significativa alterazione fisiologica in atto, aveva deciso di lasciare l'ospedale e ritornare alle proprie occupazioni, rifiutando di sottoporsi ad ulteriori accertamenti. La visita presso l'ospedale si era svolta tra le ore 10,40 e le ore 10,50. Circa un'ora dopo, intorno alle 11,55, l'uomo si era sentito ancora male e, allertato il "118", era ritornato in ospedale ove era deceduto alle ore 12,40, dopo vane manovre rianimatorie.

#### **Profili giuridici**

Il tribunale, in composizione monocratica, ha affermato la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di omicidio colposo e lo ha condannato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di quattro mesi di reclusione, nonché al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separato giudizio.

Di diverso avviso è stata la Corte d'appello la cui decisione è stata poi confermata dalla Corte di Cassazione chiamata a decidere in via definitiva.

I giudici d'appello hanno osservato che gli accertamenti clinici, necessari a verificare la reale origine del dolore toracico accusato dall'uomo, non erano stati eseguiti a causa della decisione di quest'ultimo di non sottoporvisi, per cui nessun addebito poteva muoversi all'operato del medico, che aveva consigliato il paziente di fermarsi in ospedale, in osservazione, e che aveva apertamente dissentito da tale decisione, come visivamente attestato dalla doppia sottolineatura presente sul referto medico, ove risultava annotato il rifiuto dell'uomo sia della terapia farmacologica sia dell'ulteriore osservazione.

[Avv. Ennio Grassini – [www.dirittosanitario.net](http://www.dirittosanitario.net)]

---

**Cassazione Penale – Sez. IV; Sent. n. 4957 del 31.01.2014**